



A.I.F.E.C.S. Associazione Italiana Formatori e  
Consulenti Sicurezza

Via Monte Napoleone 8  
20121 Milano

## CODICE ETICO E DEONTOLOGICO



### **Premessa**

Il codice etico e deontologico, di seguito “Codice”, contiene norme comportamentali mirate è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi per gli Associati nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell’Associazione secondo i principi della correttezza e della buona fede volti ad improntare la condotta dei soggetti (di seguito “soggetti” o, al singolare “soggetto”) che intendano agire responsabilmente sul mercato.

Il presente Codice di condotta deve essere osservato da tutti gli iscritti all’Associazione.

L'appartenenza all’Associazione garantisce, quindi, sia gli iscritti sia l’utenza e la clientela all'instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto di lavoro nello spirito di una collaborazione attiva.

Il Codice Etico, di condotta, unitamente allo Statuto, costituisce elemento di accettazione obbligatoria per l’adesione e l’iscrizione all’Associazione.

Il Codice è vincolante per gli iscritti all’Associazione

Il Codice Deontologico sarà periodicamente rivisto ed aggiornato, per conformarlo alle nuove normative che dovessero essere adottate, su base sia legislativa sia volontaria, a livello nazionale ed europeo.

Tale Codice è parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione all’A.I.F.E.C.S.e prescrive le regole che gli Associati devono rispettare per far parte dell’Associazione stessa.

I contenuti del Codice rappresentano la base dei comportamenti individuali, che non mirano soltanto a proteggere la categoria, ma anche e soprattutto a curare la linearità e correttezza dei rapporti fra formatori ed operatori, singoli o aziende, e loro clientela.

Se sempre più formatori ed operatori della sicurezza dimostreranno la loro scrupolosità nei comportamenti, l’insieme dei professionisti beneficerà di maggiore credibilità e stima da parte dell’utenza e della committenza.

## PARTE I- Norme Generali

### Finalità e destinatari del codice

1. Le finalità del presente Codice sono quelle di uniformare e stabilire i corretti canoni di comportamento validi per gli Associati nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione secondo i principi della correttezza e della buona fede volti ad improntare la condotta dei soggetti in linea con i principi della responsabilità sociale, nonché di stimolarne la crescita professionale e la promozione di un mercato libero e competitivo.
2. Il presente Codice si rivolge ai soggetti che ad esso aderiscono, siano essi professionisti operanti sia nel settore pubblico che privato, con qualsiasi inquadramento lavorativo riconosciuto dalle legislazioni vigenti. Nel caso di attività nel settore privato, i soggetti che aderiscono avranno cura di adottare le misure idonee per vincolare all'osservanza del presente Codice i propri amministratori, dipendenti e dirigenti.
3. Il soggetto si impegna altresì a coinvolgere anche fornitori, consulenti e collaboratori esterni al rispetto dei principi che ispirano il presente Codice.

### Principi generali

Il Codice impegna tutti i formatori ed operatori della sicurezza e le aziende associate alla sua conoscenza comprensione e diffusione, nonché all'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme di esercizio della professione.

L'inosservanza dei principi e delle norme del Codice, l'ignoranza delle medesime ed ogni azione non consona al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste dal Consiglio Direttivo dell'A.I.F.E.C.S.

### Rispetto dei diritti umani, delle risorse umane

Il soggetto riconosce il valore supremo della persona umana e si impegna al rispetto dei Diritti umani prestando particolare attenzione, nell'esercizio dell'attività, alla tutela dei minori.

I dipendenti ed i collaboratori sono riconosciuti come indispensabili per il successo dell'attività del soggetto che ne garantisce l'integrità fisica e morale, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Il formatore ed operatore della sicurezza si pone al servizio delle persone, dei gruppi, delle comunità, delle aziende, dei lavoratori e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo di crescita, attraverso la formazione alla cultura della sicurezza sul lavoro.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il formatore ed operatore alla sicurezza non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti ed è consapevole della responsabilità sociale che, nell'esercizio della sua azione, può intervenire nella vita degli altri.

Il formatore ed operatore della sicurezza è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

L'attività di formatore ed operatore nell'ambito della sicurezza sul lavoro si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sulla indipendenza di giudizio, sulle conoscenze, formazione ed esperienze proprie maturate nel settore e sulla coscienza del singolo, che ha il dovere di difendere la propria autonomia professionale da condizionamenti e pressioni. Nell'esercizio della professione e nello svolgimento dell'attività, il formatore ed operatore alla sicurezza rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di

## **CODICE ETICO E DEONTOLOGICO**

coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socioeconomico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

### **Aggiornamento e divulgazione del codice**

A.I.F.E.C.S. è responsabile del Codice e ne provvede all'aggiornamento pubblicandolo all'interno del sito [www.aifecs.it](http://www.aifecs.it) nonché curandone la divulgazione.

## **Titolo II SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ E RAPPORTO CON CLIENTI**

### **Comportamento del professionista**

Il formatore ed operatore alla sicurezza nell'esercizio dell'attività opera in rapporto di collaborazione professionale con aziende, imprese, associazioni, Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo, in forma libero professionale autonoma singola, associata o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, collaboratore, consulente, ecc..

Il comportamento del formatore ed operatore deve essere consono alla dignità professionale; in nessun caso abusa della sua posizione professionale. Il formatore ed operatore alla sicurezza è obbligato alla propria formazione continua, per garantire prestazioni appropriate e di qualità all'utente e al cliente e che induca:

- maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse all'attività da svolgere;
- consapevolezza delle proprie dinamiche personali nelle relazioni con gli utenti ed i clienti;
- un alto livello di competenza teorico-pratica, metodologica ed organizzativa;
- impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico;
- nonché nella promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.

Il formatore ed operatore della sicurezza è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina, specifica del settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Il formatore ed operatore della sicurezza impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

### **Equità delle clausole contrattuali**

1. Il soggetto si impegna ad utilizzare condizioni generali di contratto, moduli contrattuali e formulari che assicurino chiarezza, equità e trasparenza.
2. Il soggetto si impegna a non abusare della propria eventuale posizione dominante di mercato, in particolare evitando di ingenerare un significativo squilibrio di diritti ed obblighi in proprio favore e in pregiudizio di altri.

Il formatore ed operatore alla sicurezza, nei casi in cui accetta una collaborazione con altri soggetti, risponde non solo per sé ma anche dei soggetti eventualmente scelti come collaboratori anch'essi obbligati ad applicare e conoscere le norme del presente Codice.

## **CODICE ETICO E DEONTOLOGICO**

### **Obbligo di lealtà nei confronti del cliente**

1. Il soggetto impronta tutta la propria attività intorno alla figura del cliente. Si impegna pertanto a recepire le esigenze dei clienti e a soddisfarle al meglio.
2. Alla base della politica aziendale del soggetto vi è, quale obiettivo primario, la soddisfazione delle esigenze del consumatore, in quanto la perdita di un cliente è considerata un grave evento negativo. Il soggetto mette quindi in atto accorgimenti e metodologie per conoscere i propri clienti, capirne le esigenze e misurarne la soddisfazione, tenuto conto della natura del lavoro eseguito.
3. Il soggetto è addestrato a supportare questi sistemi, particolarmente per quanto concerne la misurazione della soddisfazione del cliente

Il formatore ed operatore della sicurezza mantiene la massima riservatezza nell'espletamento degli incarichi ricevuti ed è tenuto al segreto professionale. Non deve rivelare notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informare soggetti estranei a tale rapporto circa le prestazioni professionali effettuate, programmate o da programmare.

### **Rispetto delle regole di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali**

1. Il soggetto opera nel rispetto scrupoloso delle leggi poste a tutela della riservatezza delle persone e degli altri soggetti, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali.
2. Il soggetto assume tutte le misure necessarie alla protezione dei dati e delle informazioni in suo possesso, sia rispetto a eventi accidentali, sia rispetto ad elaborazioni abusive, anche di propri collaboratori. Le misure di protezione devono essere adeguate al tipo di elaborazione, al tipo di rischio sofferto, allo stato delle conoscenze informatiche.
3. Il soggetto facilita quanto più possibile l'accesso ai dati e alle informazioni in proprio possesso da parte dei soggetti cui i dati e le informazioni sono direttamente riferiti.

## **TITOLO III**

### **Rapporti con l'utenza e con i fornitori**

#### **Principi ispirati nei rapporti**

Il formatore ed operatore della sicurezza adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Il formatore ed operatore della sicurezza stabilisce e concorda preliminarmente all'avvio del rapporto professionale il suo compenso.

Il formatore ed operatore della sicurezza, preliminarmente all'avvio del rapporto professionale, fornisce ai committenti o agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse.

Il formatore ed operatore della sicurezza si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale se problemi propri, conflitti personali o d'interessi, interferiscono con l'efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte.

#### **IV – Rapporti con i concorrenti**

##### **Divieto di pratiche di concorrenza sleale**

1. Il soggetto si astiene tassativamente dal compiere atti di concorrenza sleale come definiti dalla normativa italiana ed europea e, in ogni caso, da comportamenti che possano essere qualificati come contrari ai principi della concorrenza e del libero mercato. Si astiene dal formulare giudizi sulla professionalità delle imprese concorrenti, ancorché richiesti dal cliente, anche potenziale.
2. Nella prestazione dei propri servizi al cliente il soggetto può effettuare raffronti e comparazioni con quelli delle imprese concorrenti, purché tassativamente in relazione ad elementi veritieri, omogenei ed obiettivi.

#### **TITOLO V Rapporti con colleghi**

##### **Diritti e doveri degli Associati colleghi**

I rapporti fra i formatori ed operatori iscritti all'Associazione devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Il formatore ed operatore della sicurezza appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Il formatore ed operatore della sicurezza si impegna a contribuire allo sviluppo della cultura della sicurezza, nel suo contesto, comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche, nell'ambito di specifiche azioni, convegni, meeting, riunioni, ecc. alla comunità professionale, anche al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

Il formatore ed operatore della sicurezza si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.  
Costituisce circostanza aggravante il formulare tali giudizi negativi per sottrarre contratti o clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi o venga a conoscenza di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il formatore ed operatore della sicurezza è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Nazionale dell'A.I.F.E.C.S.

##### **Collaborazione**

Il formatore ed operatore della sicurezza accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche competenze, il formatore ed operatore della sicurezza propone altro collega o altro professionista iscritto all'Associazione, detentori delle specifiche competenze, ovvero si può avvalere della

## **CODICE ETICO E DEONTOLOGICO**

collaborazione di altri colleghi, sempre che siano iscritti all'Associazione.

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente i formatori ed operatori alla sicurezza, a qualsiasi titolo, il formatore ed operatore della sicurezza è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

### **TITOLO VI CRITERI DI CONDOTTA RAPPORTI TRA I SOCI E TRA I SOCI E L'ASSOCIAZIONE**

#### ***Rapporti tra i soci***

I Soci, sia singoli soggetti sia società, ed i loro rispettivi collaboratori e/o dipendenti sono tenuti a rispettare ed applicare i Principi Etici Generali nei rapporti tra di loro e con l'Associazione A.I.F.E.C.S.

#### ***Partecipazione alla vita associativa***

E' obbligo dei Soci fare quanto è loro possibile per partecipare attivamente alla vita associativa, fornendo il proprio contributo al perseguimento degli scopi dell'A.I.F.E.C.S.

Fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio e professionale, ciascun Socio è chiamato a condividere il proprio patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze in materia di controlli di legittimità e di conformità, etica degli affari e della vita associativa.

#### ***Tutela della Riservatezza***

I Soci sono tenuti a rispettare il valore e la proprietà delle informazioni di cui vengano a conoscenza, nonché delle informazioni di qualsiasi natura e in qualsiasi forma che vengono raccolte e/o elaborate durante la vita associativa, e sono altresì tenuti a non divulgarle senza autorizzazione del rispettivo titolare, salvo che lo impongano motivi di ordine legale o deontologico.

A tale fine, i Soci:

- a) devono adoperare la dovuta cautela nell'utilizzo delle informazioni acquisite durante la vita associativa;
- b) non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità contrarie alle leggi o che siano o possano costituire nocumento agli scopi ed ai valori dell'AIFECS.

#### ***Conflitto di interessi***

I Soci s'impegnano ad evitare qualsiasi situazione di conflitto con gli interessi dell'A.I.F.E.C.S. e degli altri Soci.

Il socio s'impegna a comunicare tempestivamente o preventivamente al Consiglio Direttivo possibili situazioni di conflitto d'interesse nelle quali si trova o ritenesse di trovarsi, sia nei confronti dell'A.I.F.E.C.S. sia nei confronti di altri Soci. Il Consiglio Direttivo, effettuate le necessarie verifiche, ne darà a sua volta notizia alla commissione garanzia e disciplina.

## **CODICE ETICO E DEONTOLOGICO**

la commissione garanzia e disciplina dovrà concordare le modalità più appropriate per comporre o evitare il conflitto d'interessi. Ove ciò non fosse possibile, il Socio dovrà astenersi dal partecipare alla vita associativa per la parte in cui tale partecipazione sia o possa essere influenzata dai propri interessi.

### **TITOLO VII Tutela della privacy**

Il formatore ed operatore alla sicurezza garantisce che i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate e in particolare del diritto alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali.

Il formatore ed operatore della sicurezza garantisce l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali, e si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell'esercizio della propria attività. Osserva tale obbligo anche dopo la cessazione di tale attività.

### **TITOLO VIII Sanzioni**

I comportamenti e le condotte non conformi ai contenuti del presente Codice, nonché la violazione delle norme in esso indicate comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate caso per caso, ed in relazione alla gravità accertata, dal Consiglio Direttivo di A.I.F.E.C.S.

Nei casi di violazione dello Statuto o del Codice Deontologico o degli interessi associativi, attraverso la Commissione di Disciplina e Garanzia, avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il Socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio o con una procedura d'ufficio promossa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o anche su segnalazione di terzi cui è rivolta l'attività professionale dei Soci

Le sanzioni possono consistere nel richiamo, nella censura, nella sospensione (della durata di 6 mesi), risoluzione a seconda della gravità del fatto. Il socio può essere riammesso dopo il periodo di sospensione purché in regola con la quota associativa

### **Titolo IX varie ed eventuali Tutela del nome**

I Soci non devono commettere azioni che possano mettere in pericolo o compromettere i valori, l'immagine e il buon nome dell'A.I.F.E.C.S ed i propri scopi, sono inoltre tenuti ad utilizzare il logo associativo in conformità di quanto previsto dall'apposito Regolamento, evitando qualsiasi modalità che non sia conforme alle finalità associative o che comunque possa arrecare pregiudizio al prestigio e al buon nome dell'Associazione stessa.